



Data 21/07/2021

Protocollo N° 0326136 Class: 1.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 26

Oggetto: Stagione venatoria 2020/2021. Trasmissione DGR n. 971 del 13 luglio 2021.

All'Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Alla Vigilanza venatoria presso le Province del Veneto
e la Città Metropolitana di Venezia
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCIACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto
- ANUU Veneto
- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

confavi@pec.it
italcaccia.tv@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
enalcaccia.veneto@pec.it
anuuvveneto@pec.it
cacciatori.acb@pec.it

Alle Associazioni Agricole Regionali
CONFAGRICOLTURA Veneto
CIA Veneto
COLDIRETTI Veneto
COPAGRI Veneto
AGRIVENETO
ANPA Veneto
LL. SS. a mezzo PEC:
confagricolturaveneto@pec.it
ciaveneto@pec.it
veneto@pec.coldiretti.it
copagriveneto@pec.it
agridelveneto@pec.it
cesianordest@pec.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia della Delibera della Giunta regionale n. 971 del 13 luglio 2021 avente per oggetto: “Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”.

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent

U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
Posizione organizzativa: dott. Guido Lavazza – tel. 041.2795410.
Referente pratica: Claudia Bortolozzo – tel. 041-2795761 |

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



Proposta n. 1339 / 2021

PUNTO 41 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/07/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 971 / DGR del 13/07/2021

OGGETTO:

Piano di controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025).
Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025).

Il relatore riferisce quanto segue.

La vigente collocazione giuridica del Colombo o Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) è stata definita dall'Organo giudicante di III° grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria". In base al comma 2 dell'articolo 19 della suddetta legge le Regioni (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Per quanto riguarda il Veneto, il Consiglio regionale era già intervenuto sulla questione emanando la legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, modificando l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993, con l'estensione del controllo della fauna selvatica, ivi disciplinato, anche alla "fauna domestica inselvaticata", riferendosi nello specifico al colombo. A riguardo, proprio la sentenza del T.A.R. Veneto Sezione II del 04 aprile 2008, n. 862, aveva classificato il Piccione (Colombo di città) quale specie inselvaticata "in quanto ha assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico" e pertanto soggetta a regime di contenimento proprio delle specie selvatiche.

La gestione delle criticità ascritte alla specie in parola negli ambiti urbani è avvenuta spesso attraverso l'emanazione di ordinanze dei sindaci sulla base del disposto degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), tuttavia si ritiene che lo strumento ordinario con cui dare attuazione alla gestione del Colombo di città sia quello previsto all'art. 19 della legge n. 157/1992 e all'art. 17 della L.R. n. 50/1993. Tali dettati normativi trattano la materia evocando la sussistenza di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". In generale queste azioni, adottate da varie Amministrazioni, appaiono disomogenee e non sempre coerenti con gli obiettivi dichiarati. Occorre inoltre osservare come alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, chiamati ad esprimersi sull'argomento a seguito di ricorsi, evidenzino come l'ordinanza del Sindaco sia strumento impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario, tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'articolo 54 del D. lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Il quadro giurisprudenziale testè



delineato pare individuare nel “controllo” previsto dall’articolo 19, comma 2, della l. n. 157/1992, lo strumento “ordinario” di gestione delle problematiche cagionate dal colombo.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) e la contestuale individuazione, tra le cosiddette “funzioni non fondamentali”, della caccia e, in generale, dell’attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia” e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” “Definizione del modello organizzativo”, che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l’istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell’ISPRA: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie “problematiche” di fauna selvatica, tra cui anche il colombo di città. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che “*le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza*” e “*dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza*”.

Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l’attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopracitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».



A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- “controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”
- “supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”
- “supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”
- “attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all'articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo, tra cui anche quello del colombo di città, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica, tra cui anche quello del colombo di città, e tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

Ciò detto, con nota prot. n. 0538532 del 18 dicembre 2020 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) per il periodo 2021-2025. Con nota prot. n. 7492 del 18 febbraio 2021 l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione apportando alcune migliorie al testo, che nel piano in approvazione hanno trovato recepimento (nota del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 0072439 del 16 febbraio 2021).

Rispetto alla proposta di Piano di controllo condivisa con l'ISPRA, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla DGR n. 1400/2017, non viene prevista la possibilità di effettuare i prelievi di colombo di città, così come l'utilizzo dei falchi addestrati, all'interno ed entro un raggio di 200 m, dai Siti della Rete Natura 2000, così da evitare possibili effetti a carico di habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del “Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025)” di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di



vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo del Colombo in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;

- che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo del colombo di città, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- che, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell'ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo del colombo di città.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n.50/1993;

VISTA la L.R. n.30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la DGR n. 1079/2019;

CONSIDERATE le DDGGRR n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 715 del 08 luglio 2021;

VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO del parere formulato dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 7492 del 18 febbraio 2021;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l'**Allegato A** “Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025)” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto:
 - che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le



- Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo del Colombo di città in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
- che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo del colombo di città, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
 - che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art.19 della L.157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione;
4. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo del colombo di città;
 5. di stabilire che all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 ed entro un raggio di 200 metri dal perimetro degli stessi, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla D.G.R. n. 1400/2017, sarà consentito solo l'utilizzo dei metodi ecologici, mentre invece sarà vietato ogni tipo di prelievo di colombi, nonché l'utilizzo dei falchi addestrati;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Piano di controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025)

Art. 19 della L. n. 157/1992 art. 17 della L.R. n. 50/1993



Indice

1. Riferimenti normativi e giurisprudenziali	3
2. Biologia ed ecologia	4
3. Criticità	6
4. Obiettivi e strategia gestionale	8
5. Tecniche e ambiti territoriali di intervento	10
5.1 Ambito urbano	10
5.1.1. Metodi ecologici	11
5.1.2. Falchi addestrati	12
5.1.3. Piani di abbattimento	12
5.2. Ambito rurale e insediamenti industriali e artigianali	13
5.2.1. Metodi ecologici	13
5.2.2. Falchi addestrati	13
5.2.3. Piani di abbattimento	14
6. Tempi di attuazione degli interventi cruenti	15
7. Operatori impiegati	15
8. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza	16
9. Soppressione e destinazione dei capi abbattuti	16
10. Numero di capi prelevabili	16
11. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica	17
12. Rendicontazione	17



1. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La vigente collocazione giuridica del colombo o piccione di città (*Columba livia* forma domestica) è stata definita dall'Organo giudicante di III° grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria". In base al comma 2 dell'articolo 19 della suddetta legge le Regioni (fino al 30/09/2019 le Province per delega) hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, il Consiglio regionale era già intervenuto sulla questione emanando la legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, modificando l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993, con l'estensione del controllo della fauna selvatica, ivi disciplinato, anche alla "fauna domestica inselvatichita", riferendosi nello specifico al colombo. A riguardo, proprio la sentenza del T.A.R. Veneto Sezione II del 04 aprile 2008, n. 862, aveva classificato il piccione (colombo di città) quale specie inselvatichita "in quanto ha assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico" e pertanto soggetta a regime di contenimento proprio delle specie selvatiche.

La gestione delle criticità ascritte al colombo negli ambiti urbani è avvenuta spesso attraverso l'emanazione di ordinanze dei sindaci sulla base del disposto degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), tuttavia si ritiene che lo strumento ordinario con cui dare attuazione alla gestione del colombo di città sia quello previsto all'art. 19 della legge n. 157/1992 e all'art. 17 della L.R. n. 50/1993. Questi atti hanno trattato la materia evocando la sussistenza di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". In generale queste azioni adottate da varie Amministrazioni appaiono disomogenee e non sempre coerenti con gli obiettivi dichiarati. Occorre inoltre osservare come alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, chiamati ad esprimersi sull'argomento a seguito di ricorsi, evidenzino come l'ordinanza del Sindaco sia strumento impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario, tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'art. 54 del D. lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (TAR Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; TAR Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Il quadro giurisprudenziale testè delineato pare individuare nel "controllo" previsto dall'articolo 19, comma 2, della l. n. 157/1992, lo strumento "ordinario" di gestione delle problematiche cagionate dal colombo.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia" e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Definizione del modello organizzativo", che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l'istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.



A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative con la sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Con legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l'articolo 17 della LR n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA: compito questo precedentemente di competenza delle singole Province, che per l'appunto hanno adottato nel tempo i relativi piani di controllo, alcuni dei quali in imminente scadenza, pur essendo stati oggetto di proroga con decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 18 del 07 febbraio 2020.

2. Biologia ed ecologia

Il colombo di città appartiene alla famiglia dei Columbidi e presenta una elevata variabilità morfologica dovuta alla sua origine composita e diversa da zona a zona in relazione alle razze presenti. Rispetto al colombo selvatico esso risulta normalmente più robusto; anche il becco è maggiormente sviluppato, così come le cere nasali e il capo, che risulta anche più allungato con il profilo che scende meno bruscamente in avanti.

La variabilità morfologica si manifesta anche all'interno della stessa area e questo è indice di popolazioni di recente formazione, mentre in quelle da tempo stabilite le differenze risultano meno evidenti.

Una caratteristica ben rilevante e variabile è la disposizione dei colori del mantello: nel colombo selvatico questo è grigio barrato, ossia grigio lavagna con due barre alari nere e coda anch'essa con banda nera terminale, testa grigio scuro con riflessi metallici verde-porpora, groppone bianco puro. Nel colombo di città, invece, il corpo presenta colorazione variabile, bigio, rosso, bianco, nero, così come la livrea che può essere barrata, uniforme, a mosaico, ecc. La livrea più comune è quella barrata e quella scagliola. Nei piccoli centri rurali sono rare le colorazioni bianche o rosse in quanto maggiormente esposte alla selezione in un ambiente caratterizzato da un maggior numero di predatori.

Il colombo, quale specie selvatica originaria, ha una lunghissima storia di vicinanza e di rapporto con l'uomo, essendo sicuramente uno dei primi uccelli ad essere addomesticato, anche grazie al fatto di essere specie estremamente plastica e sensibile agli incroci effettuati artificialmente, il che consentì di dare origine a centinaia di razze selezionate per caratteristiche morfologiche, tra cui la taglia, la struttura anatomica e la colorazione, per caratteristiche fisiologiche (elevata riproduzione) e psichiche (colombi viaggiatori).

Gli interventi di semplificazione ambientale, come i disboscamenti e l'intensificazione della monocultura, hanno senza dubbio favorito l'avvicinarsi del colombo ai centri abitati.

Il colombo, grazie al fatto di essere prevalentemente granivoro e di ambiente steppico e roccioso, si è diffuso infatti assieme all'uomo e alle colture a cereali, seguendolo negli agglomerati urbani ai quali era già adattato. Le prime costruzioni in pietra, gli anfratti e i rifugi che offrivano proprio i centri abitati hanno sicuramente costituito un surrogato dell'habitat roccioso naturale prediletto appunto da questa specie.

Questo stretto rapporto con l'uomo ha fatto sì che in questi anni nelle regioni medio-orientali e in Spagna il colombo selvatico (specie diversa dal colombo di città a noi noto) si sia insediato spontaneamente in molte aree urbane. Proprio questa abitudine era stata ampiamente sfruttata nel 1600-1700 dai nobili per l'approvvigionamento di giovani piccioni per il consumo umano attraverso la costruzione di "colombaie".

Questi colombi selvatici insediatisi nell'ambiente urbano o nelle colombaie vennero indicati, grazie alle loro abitudini di vita, "colombi terraioli" (sinonimo di "colombi selvatici"), termine questo erroneamente utilizzato per indicare i colombi che frequentano le zone rurali e di campagna.

L'origine degli attuali colombi che vivono nelle nostre strade e piazze, e che per questo vengono definiti "colombi di città", non è tuttavia interamente conseguente all'addomesticamento del colombo selvatico. Proprio il grande studioso Ghigi scrisse "che senza escludere qualche incrocio casuale con terraioli, antichi abitatori delle torri, dei campanili e delle chiese, è presumibile che questi non abbiano avuto influenza apprezzabile nella formazione delle popolazioni dei colombi di città (o di piazza)" e questo lo si può desumere dal fatto che fino al XIX secolo nelle città era possibile osservare diversi gruppi di colombi selvatici che man mano che scomparvero vennero sostituiti dai meno nobili colombi di città, maggiormente adattabili all'ambiente urbano.

Si ritiene invece che il colombo di città abbia avuto origine da razze diverse di colombi domestici fuggiti, persi o abbandonati. Tale ipotesi risulterebbe motivata dal fatto che nelle popolazioni di colombi urbani si riscontra una notevole variabilità morfologica, molto maggiore rispetto che in una qualsiasi popolazione naturale; differenze di aspetto sono addirittura rinvenibili tra una città e l'altra. Tale eterogeneità morfologica



dimostra che il colombo di città deriverebbe da popolazioni diverse e non dall'evoluzione di un gruppo originario.

Le popolazioni di colombo di città tra l'altro sarebbero state sostenute poi dai mancati rientri dei novelli ai primi addestramenti nell'ambito dell'attività colombofila, ma anche provenienti dai campi di tiro al piccione, almeno in passato quando questa pratica era autorizzata.

Il colombo di città (piccione), quindi, non discende direttamente dal colombo selvatico o terraiolo ma da razze domestiche; quest'ultimo è infatti una ben definita entità della nostra fauna meritevole di protezione e tutela; tale specie ha come ambiente di elezione le falesie marine e gli ambienti carsici o comunque rocciosi dell'entroterra. Piccoli e rarissimi gruppi di colombi selvatici vivono ancora in alcune città in torri, ruderi, campanili, risultando sempre ben riconoscibili dal colombo di città per i caratteri del mantello bigio barrato uniforme e la scarsa abitudine a scendere a terra per mescolarsi con eventuali piccioni presenti.

Dal punto di vista zoologico il colombo di città è assimilabile ad una forma intermedia tra la forma selvatica da cui origina, e quelle domestiche con cui ha dato luogo a ripetute ibridazioni. Tra l'altro proprio la Sentenza della Corte di Cassazione del gennaio 2004 eleva questa specie al rango di "specie selvatica" con tutte le conseguenze prodotte in termini di competenze in ordine alla gestione delle sue popolazioni. Tra l'altro proprio la sopraccitata sentenza farebbe riferimento al colombo terraiolo e non al colombo di città, che proprio per le motivazioni di cui sopra sono da ritenersi due entità tassonomiche ben distinte anche se morfologicamente molto simili.

Nel colombo molti comportamenti caratteristici della specie selvatica si sono fortemente modificati come adattamenti all'ambiente urbano. È il caso, ad esempio, della ricerca del cibo, che non risulta più scandita da regolari voli di foraggiamento nelle campagne, in quanto questo viene interamente tratto da quanto la città riesce ad offrire. I colombi riescono ad adattarsi ai nuovi ritmi dettati dalle attività umane (silos granai, mangimifici) e dalle abitudini dei cittadini che somministrano granaglie: è sorprendente infatti la memorizzazione di orari, persone e luoghi, a tal punto che tali siti si trasformano in altrettante aree di foraggiamento, frequentate solo al momento opportuno. All'interno delle città vi sono diversi luoghi di alimentazione frequentati solo dagli stessi colombi: generalmente si tratta di coppie e da gruppi di adulti e giovani che condividono poi i luoghi di aggregazione notturna (soffitte e campanili) e diurna (tetti, piazze). Proprio questi gruppi di colombi conducono la loro vita all'interno di areali ristretti e ben definiti e questo determina naturalmente una minore capacità di volo a causa della loro limitata attività.

Tuttavia in numerose città della Pianura padana sono registrati spostamenti verso le campagne alla ricerca del cibo, con distanze percorse nell'ordine dei 10-15 km: in questo caso i colombi si portano preferibilmente nelle stoppie di cereali e girasole. Tali spostamenti sarebbero indotti dalle elevate densità localmente presenti, che causano di conseguenza forti limitazioni delle risorse alimentari disponibili, come tra l'altro dimostrato dal fatto che proprio in tali centri sono state stimate concentrazioni molto elevate e nell'ordine di 1.500-2.500 ind./kmq.

Anche la "distanza di fuga" si è ridotta fortemente nel colombo di città rispetto a quello selvatico a tal punto che nei centri abitati i primi si fanno facilmente avvicinare e addirittura vanno incontro all'uomo in caso di riconoscimento di movimenti intenzionali di somministrazione del cibo. Questo comportamento è segno di adattamento all'ambiente urbano, ma anche di passata domesticità, considerando che i colombi selvatici allevati in cattività mantengono per anni un'indole schiva e diffidente, sfuggendo a chi cerca di avvicinarsi per distribuire a loro il cibo. Anche il comportamento riproduttivo risulta alterato nel colombo di città; nel colombo selvatico vi sono infatti due cicli riproduttivi all'anno, il primo in maggio-giugno e il secondo intorno a metà agosto, mentre invece nel colombo di città la deposizione delle uova avviene durante l'intero anno, pur con dei picchi in marzo, in giugno e in autunno. L'elevata disponibilità di cibo durante l'intero anno, associata al clima favorevole, favorisce infatti un ampliamento del periodo riproduttivo, analogamente a quanto avviene in altre specie animali, come ad esempio il cinghiale.

Il colombo quale specie è da considerarsi senza dubbio preadattata all'ambiente urbano, sia da punto di vista biologico, sia grazie ad un antico legame con l'uomo, che è quindi già abituato a convivere con lui. La città, inoltre, riesce a fornire al colombo un surrogato del suo habitat naturale: essa è in grado di offrire condizioni climatiche favorevoli e soprattutto grandi quantità di cibo, ma anche un gran numero di rifugi, sotto forma di anfratti, che è particolarmente apprezzato per una specie caratterizzata da una limitata competizione intraspecifica.

La facile disponibilità di cibo porta ad una perdita di rapporto con l'ambiente naturale e rurale, soprattutto in presenza di grandi centri abitati: proprio in tali contesti il colombo ha saputo trarre il maggior vantaggio possibile, a tal punto da perdere alcune abitudini proprie della specie ancestrale. Ad esempio all'interno dei centri urbani i colombi riescono a riprodursi con successo sugli alberi, oppure risultano attivi anche di notte



grazie all'illuminazione pubblica: comportamenti questi non presenti nell'ambiente naturale e nelle zone rurali.

Il piccione è essenzialmente granivoro e pertanto la sua principale fonte alimentare è rappresentata dalle sementi di diverso tipo, come tra l'altro avviene ancora nelle zone rurali e in aperta campagna. Nelle aree urbane, tuttavia, il cibo è rappresentato principalmente da pane secco somministrata in modo più o meno volontario dall'uomo, che però può provocare importanti problemi di salute per tre motivi fondamentali:

- 1) il pane secco è carente dei fondamentali elementi nutritivi e causa nei colombi che se ne cibano in via principale gravi sindromi di avitaminosi e carenze nutrizionali, contrariamente a quanto normalmente ritiene chi lo fornisce costantemente. Tali carenze alimentari favoriscono naturalmente l'insorgere di malattie che possono tra l'altro comportare rischi sanitari per i cittadini (parassitosi, micosi, malattie batteriche, malattie virali, in parte trasmesse dalle zecche del colombo);
- 2) uno dei principali disturbi legati alla cattiva alimentazione è rappresentato dalle feci dei colombi così nutriti che sono di norma sovrabbondanti e liquide, ben differenti da quelle solide degli uccelli che possono godere di un'alimentazione naturale e equilibrata. In particolare gli alimenti cotti, come pane, pasta, ecc.... sono molto ricchi di acqua che l'intestino di un uccello granivoro riesce a riassorbire solo in parte;
- 3) il pane essendo principalmente composto da carboidrati, stimola fortemente i cicli riproduttivi annuali, che arrivano fino a 8-9 all'anno.

Grazie all'assenza, di fatto, di predatori, il colombo ha avuto poi modo di espandere fortemente notevolmente il suo areale di distribuzione: tra le poche specie in grado di limitare la popolazione di questa specie vi sono infatti solo i rapaci, e nel caso delle uova e dei nidiacei, i topi, i ratti, le cornacchie e i gabbiani: proprio questi ultimi, tra l'altro, si stanno diffondendo nelle grandi città.

I nidi dei colombi vengono costruiti in ogni anfratto riparato e inaccessibile, soprattutto negli edifici monumentali e in cattivo stato di conservazione o abbandonati. In tali ambienti si assiste alla costituzione di vere e proprie colonie impegnate a costruire il nido con penne, sterco e materiali raccolti. Ogni coppia può deporre fino a 9 covate all'anno di 2 uova ciascuna; l'incubazione dura 17 giorni e i nidiacei vengono nutriti al nido per 21-35 giorni, dapprima con una sorta di "latte" prodotto dall'ingluvie dai genitori, poi con chicchi ammorbiditi. Lo sviluppo successivo è rapido, a tal punto che a 6 mesi viene raggiunta la maturità sessuale.

La vita media dei colombi è di 2,4-2,9 anni e la mortalità degli adulti è mediamente dell'11-34% e del 43% nei giovani.

L'attività di ricerca del cibo nelle piazze, vie e giardini è massima durante il mattino, mentre invece durante il pomeriggio i colombi si trasferiscono sui tetti o su facciate adatte a costituire "posatoi diurni" dove gli esemplari non accoppiati possono trascorrere anche la notte.

3. Criticità

La marcata crescita numerica che il colombo di città ha fatto registrare nel corso degli ultimi decenni, unita a un'indole sinantropica, costituiscono elementi che favoriscono l'insorgenza di conflitti con aspetti della vita cittadina e più in generale nel rapporto uomo/animale. Le interazioni negative che più comunemente il piccione di città può esercitare sono classificabili come segue:

- **Ambientale** - Una delle criticità più frequentemente attribuite ai colombi riguarda la compromissione dell'igiene e del decoro urbano a seguito della concentrazione di deiezioni, guano misto a piume e in alcuni siti anche di carcasse in punti più o meno estesi del contesto urbano. Vi è inoltre il problema, probabilmente sottovalutato, della compromissione del patrimonio storico-artistico esposto in aree aperte dovuto alle deiezioni acide rilasciate dai piccioni sui monumenti e statue dei centri storici di molte città.
- **Sanitaria** - I piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche, punture di insetti, allergica). Tuttavia questi agenti eziologici quando rinvenuti in campioni di piccioni rivestono di norma un ruolo secondario nella trasmissione all'uomo poiché non trovano nel piccione un serbatoio di diffusione. Quando si usino le normali norme igieniche di prevenzione (evitare il contatto diretto o indiretto con le feci e con gli animali) il rischio appare limitato. Fanno eccezione alcune categorie di persone (immunodepressi) che sono maggiormente recettivi alle infezioni veicolate dai piccioni. Perciò l'attenzione sanitaria va finalizzata anzitutto all'innalzamento della distanza spaziale tra piccioni e persone in prossimità di ospedali, case di cura, case di riposo e nelle aree aperte di raccolta di cariossidi e granaglie. In subordine nei giardini scolastici e nelle aree a verde pubblico.



- **Minaccia per la biodiversità** - Il plurimillenario processo di domesticazione del colombo a cui ha fatto seguito lo sviluppo della colombicoltura del 19° secolo e, da ultimo, la riconversione alla vita randagia di gruppi sempre più numerosi di colombi cittadini, ha determinato la costituzione di una nuova entità faunistica adattata alla vita urbana. Le due entità, quella selvatica e quella di origine domestica, sono tuttavia ampiamente interfeconde. Da qui la crescente minaccia esercitata dal piccione di città a carico dei residui nuclei di *C. livia* conseguente all'ibridazione tra individui con produzione di prole fertile e conseguente compromissione del pool genico della specie originaria. Osservazioni condotte da Ragionieri et al, (1981) su colonie sarde di colombi indicavano già agli inizi degli anni '90 un reale rischio di penetrazione di geni urbani nella locale popolazione selvatica tant'è che gli Autori proponevano il ricorso ad una serie di azioni tra le quali un generale contenimento delle popolazioni di colombi urbani.
- **Ecologica** - Il colombo può competere per i siti riproduttivi urbani con altre specie selvatiche sinantropiche. Occorre quindi considerare che le azioni meccaniche di preclusione all'accesso alla riproduzione dei colombi possono impedire l'utilizzo dei fori da parte di taccole (*Corvus monedula*), rondoni (*Apus apus*) e pipistrelli. Questi interventi vanno quindi condotti in forma selettiva prestando attenzione a non impedire l'accesso a specie competitive naturali del colombo e, più in generale, ad altre specie. In un successivo capitolo si specificano gli accorgimenti da seguire.
- **Agricola** - Il piccione, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è capace di esercitare una spiccata pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente cereali autunno-vernini e colture proteooleaginose) durante le fasi di semina e maturazione. Nell'alimentazione dei columbidi, le piante coltivate forniscono, nei vari periodi dell'anno, una discreta quota del loro fabbisogno nutritivo, con danni anche ingenti alle coltivazioni cerealicole, oleaginose e/o proteooleaginose. Le specie vegetali maggiormente predate dall'attività trofica di questi uccelli sono frumento, orzo, sorgo, pisello, trifoglio, soia, girasole e spinacio. Nel corso dell'intero ciclo biologico della pianta coltivata, i danni operati dal colombo possono interessare uno o più stadi di sviluppo della coltura (semina, emergenza, maturazione granella), in funzione della specie vegetale attaccata. Il colombo, a differenza dei Corvidi, non riesce ad asportare le cariossidi interrate, pertanto sulla coltura appenda seminata si può solo assistere all'asportazione di quella parte dei semi che rimangono scoperti o seminterrati sul terreno durante le operazioni di semina. Un danno vero e proprio può manifestarsi solo a partire dalla "fase di emergenza" della pianta dal terreno. Anche nel caso del colombo, come per gli altri uccelli, si registrano, oltre ai danni diretti anche danni indiretti. Questi ultimi non implicano l'asportazione di parte del prodotto, bensì la sua contaminazione microbica in seguito agli attacchi da avifauna. Quando i colombi si posano sulle colture per cibarsi, inevitabilmente possono imbrattare con le loro deiezioni i tessuti della pianta e l'eventuale granella prodotta. La presenza delle deiezioni non costituisce di per sé un problema nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di granella secca, con un minimo tasso di umidità; mentre per quelle colture che vengono raccolte prima della piena maturazione, come ad esempio il mais da insilare, raccolto in fase di maturazione cerosa, le deiezioni possono costituire un ottimo veicolo di trasmissione di microrganismi patogeni che trovano all'interno del mais un ottimo substrato di sviluppo. Nel caso di cereali autunno-vernini e colture proteooleaginose in fase di maturazione, poiché il peso e la grandezza dei colombi sono tali da non consentire l'utilizzo come posatoio della pianta "in piedi", l'attività trofica viene esercitata spesso su piante allettate o per cause meteorologiche (vento, grandine, ecc..) o ad opera di altri animali dannosi (es. cinghiali). Viene segnalata inoltre la presenza di piccioni in numero elevato nelle corsie di alimentazione degli allevamenti zootecnici. Il danno, oltre che relativo alla sottrazione di alimento per i bovini, sta diventando anche di tipo qualitativo con la contaminazione dei foraggi con le feci dei colombi.
- **Aeroportuale** - Diverse aree aeroportuali sono interessate dal problema del bird strike causato dalla presenza di colombi che possono impattare con aeromobili nelle fasi di decollo e atterraggio. Su questo tema l'articolo 2 della legge n. 157/1992 attribuisce competenza specifica al Ministero dei Trasporti che regola la materia con apposite direttive e circolari emanate dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Anche sul territorio della Regione del Veneto, nel corso delle ultime decadi, la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. I colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che



l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole.

4. Obiettivi e strategia gestionale

Sebbene non sia agevole indicare il livello di densità urbana oltre il quale occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo. D'altro canto il colombo è specie dotata di notevole mobilità trofica unita a spiccate doti di adattabilità a diversi ambienti. Ciò determina, tra l'altro, la capacità di sfruttare una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono utilizzare gli ambiti urbani per il riposo notturno e la nidificazione mentre le limitrofe aree rurali vengono usate per l'approvvigionamento alimentare. Ciò comporta che una strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non possa prescindere dal ricorso contemporaneo ad una serie di azioni coordinate attuate a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale, urbano e peri-urbano).

D'altro canto, vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato dal Columbidè si ritiene opportuno approcciare al problema in forma coordinata su un'adeguata scala territoriale. Solo in questo modo pare possibile immaginare una realistica prospettiva di contenimento delle criticità evidenziate, capace di contrapporsi al potenziale biotico espresso della specie. Per ciò si ritiene opportuno coinvolgere le Amministrazioni comunali interessate alla gestione del problema, invitandole ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma attenendosi alle procedure ed alle azioni delineate nel presente Piano di controllo.

Il protocollo che si propone, è finalizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" che prevede che "... La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9 , sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza....." oltre che, al contenimento numerico della specie, anche a creare le condizioni, mediante interventi integrati e coordinati ed a corrette pratiche gestionali, alla formazione di una maggiore consapevolezza da parte di tutti i soggetti interessati.

Gli obiettivi perseguiti dal Piano in **ambito urbano** e, più in generale, del territorio non assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria, sono:

- a) la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- b) l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possano interessare l'uomo (aspetto igienico-sanitario).

Il presente Piano può interessare anche siti inclusi in ambiti urbani, quali quelli industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, dove sia accertato un nocumento di natura igienico-sanitaria e/o economico ascrivibile alla concentrazione dei volatili.

La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani è in capo alle competenti Amministrazioni comunali, le quali operano dando recepimento al presente Piano di controllo in coordinamento con l'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" e con il Servizio regionale di vigilanza (ad oggi Corpi/Servizi di Polizia provinciale). Per lo svolgimento degli interventi di controllo, siano essi incruenti o cruenti, le Amministrazioni comunali possono avvalersi di ditte specializzate all'uopo autorizzate.

In quanto soggetti attuatori del Piano, le Amministrazioni comunali autorizza lo svolgimento delle azioni di controllo nell'ambito urbano di competenza; alle stesse compete la regolamentazione in ordine allo svolgimento degli interventi dissuasivi negli edifici privati.

Invece, relativamente **all'ambito rurale** (Superficie Agro-Silvo-Pastorale, territorio assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria), il Piano è attuato dalla Regione Veneto, attraverso la sopraccitata Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, e dalle Province e Città Metropolitana di



Venezia, attraverso i propri Corpi/Servizi di Polizia provinciale, ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione) e alle strutture di allevamento e di stoccaggio di mangimi, cereali, vinacce ed altri prodotti agricoli, nonché la prevenzione della contaminazione del foraggio animale negli allevamenti zootecnici. Sono consentiti interventi in controllo in tutti i casi in cui vengono evidenziati, da parte dell'ASL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di piccioni nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.

Il Piano in parola è rivolto anche a prevenire situazioni di criticità igienico-sanitarie ed economica nell'ambito di **strutture produttive industriali ed artigianali** ove si registra una inconsueta concentrazione dei volatili. Il Piano viene attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento

Al fine di apprezzare risultati tangibili sotto il profilo pratico e per poter garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi, il Piano regionale di controllo del colombo di città ha durata quinquennale (periodo 2021-2025).

Qui di seguito vengono riassunti i dati di prelievo di colombo di città effettuati dalle singole Province del Veneto nel periodo 2015-2020: relativamente all'annualità 2020 la rendicontazione risulta parziale in quanto (oltre a non essere ancora conclusa) le singole sedi periferiche avranno a disposizione i dati relativi al proprio territorio sono a partire dai primi mesi dell'anno prossimo. Nella seguente tabella sono indicati i quantitativi prelevati nei singoli territori provinciali, con riferimento ai diversi ambiti interessati (urbano, rurale, allevamenti/depositi alimenti) e alle tipologie di prelievo (gabbie, arma da fuoco).

ANNO	TIPOLOGIA	BL	TV	VI	VR	VE	PD	RO	TOT
2015	ARMA DA FUOCO	ND	ND	3998	12900	ND	7503	ND	24401
	GABBIA	ND	ND	0	0	ND	0	ND	0
	TOTALE	ND	ND	3998	12900	ND	7503	2625	27026
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	ND	ND	85%	90%	ND	100%	56%	87%
	CAMPAGNA	ND	ND	15%	10%	ND	0%	44%	13%
AREA URBANA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
2016	ARMA DA FUOCO	93	2672	3899	13000	ND	6901	ND	27126
	GABBIA	0	0	0	0	ND	561	ND	561
	TOTALE	93	2672	3899	13000	ND	7462	8072	35198
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	100%	75%	85%	90%	ND	95%	7750	90%
	CAMPAGNA	0%	23%	15%	10%	ND	5%	322	10%
AREA URBANA	0%	2%	ND	ND	ND	ND	ND	<1%	
2017	ARMA DA FUOCO	160	5742	3120	15000	ND	9207	ND	33922
	GABBIA	0	0	0	0	ND	693	ND	693
	TOTALE	160	5742	3120	15000	ND	9900	ND	34616
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	100%	75%	85%	90%	ND	96%	ND	87%
	CAMPAGNA	0%	22%	15%	10%	ND	4%	ND	12%
AREA URBANA	0%	3%	ND	ND	ND	ND	ND	<1%	
2018	ARMA DA FUOCO	0	6630	5940	12344	ND	5703	ND	30617
	GABBIA	0	4071	0	0	ND	361	ND	4432
	TOTALE	0	10701	5940	12344	ND	6064	ND	35049
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	-	88%	85%	90%	ND	99%	ND	92%
	CAMPAGNA	-	3%	15%	10%	ND	1%	ND	7%
AREA URBANA	-	9%	ND	ND	ND	ND	ND	<1%	
2019	ARMA DA FUOCO	0	8737	9104	4619	ND	18610	ND	41070
	GABBIA	0	426	0	0	ND	271	ND	426
	TOTALE	0	9163	9104	4619	ND	18881	ND	41416
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	-	82%	85%	90%	ND	100%	ND	92%
	CAMPAGNA	-	3%	15%	10%	ND	0%	ND	5%
AREA URBANA	-	15%	ND	ND	ND	ND	ND	3%	
2020	ARMA DA FUOCO	0	3615	9168	10103	ND	6166	ND	29052
	GABBIA	0	302	-	0	ND	0	ND	302
	TOTALE	0	3917	9168	10103	ND	6166	ND	29354
	ALLEV./MAGAZ.ALIM.	-	76%	85%	90%	ND	95%	ND	88%
CAMPAGNA	-	6%	15%	10%	ND	5%	ND	10%	



	AREA URBANA	-	18%	ND	ND	ND	ND	ND	2%
--	-------------	---	-----	----	----	----	----	----	----

ND = dato non disponibile

Per quanto riguarda le aree/siti di intervento, la quasi totalità delle operazioni è stata svolta presso gli allevamenti zootecnici (stalle) e i magazzini e depositi di alimenti (valore medio del 90% del totale) e per la percentuale restante nelle aree rurali e in campagna; le aree urbane sono state interessate solo secondariamente anche se, a tal proposito, va rilevato il fatto che sicuramente il dato risulta sottostimato in quanto non sempre le Amministrazioni comunali hanno rendicontato alle Province l'attività svolta.

I prelievi inoltre risultano effettuati in gran parte mediante arma da fuoco da parte del personale dei competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale coadiuvate da cacciatori all'uopo formati e abilitati (coadiutori nel controllo della fauna selvatica).

Relativamente ai danni arrecati dalla specie alle colture agricole, si precisa l'impossibilità di una sua quantificazione, ancorché sommaria, in quanto da anni non più interessati dal risarcimento trattandosi di specie appartenente alla "fauna domestica inselvatichita" nei confronti della quale, la normativa regionale prevede la possibilità di attivare, nei suoi confronti, il controllo numerico, ma non l'indennizzo dei danni arrecati.

5. Tecniche e ambiti territoriali di intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/1992 e della L.R. n. 50/1993) indicano la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto si intende perseverare sulla verifica e corretta applicazione di efficaci metodi ecologici inculcanti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA.

A questo fine, precedentemente all'attuazione del piano di controllo, dovrà essere verificata la corretta applicazione dei metodi ecologici, nonché la loro efficienza. Qualora i metodi ecologici correttamente applicati, non si dimostrino ancora efficienti, si farà ricorso ai piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica. Gli interventi di controllo nell'ambito rurale, pertanto, saranno possibili nei fondi agricoli, nei siti e impianti di stoccaggio di cereali, mangimi, vinacce e altri prodotti agricoli e negli allevamenti zootecnici, su richiesta del titolare/conducente e a seguito della verifica dei requisiti dichiarati. Nell'ambito urbano il piano viene attuato ovunque si manifestino criticità dovute alla presenza sovrannumeraria della specie, sulla base di apposita regolamentazione adottata dall'Amministrazione comunale competente e con le modalità previste dal presente Piano.

Il presente Piano di controllo può interessare anche siti industriali e/o artigianali e depositi di materiali industriali, anche dismessi, dove siano accertate, dall'organo competente, problematiche di natura igienico sanitaria, tali da richiedere un intervento di prelievo/cattura.

Il piano di controllo del colombo di città viene attuato sull'intero territorio regionale, sia in ambito urbanizzato che in ambito rurale, ad esclusione delle aree sottoposte a Parco, laddove siano accertati danni arrecati dalla specie e l'adozione dei sistemi di prevenzione e dissuasione sia risultata inefficace alla risoluzione del problema. Le modalità di intervento nelle diverse tipologie di istituto (istituti di protezione, siti Rete Natura 2000, ecc..) sono di seguito elencate.

Vista la sostanziale difformità dei contesti operativi e delle tecniche che saranno impiegate, si è ritenuto utile suddividere la trattazione tra l'ambito rurale e industriale e quello urbano.

5.1. Ambito urbano e territorio non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria

Il Piano di controllo del colombo nelle aree urbane (territorio non assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria) viene attuato dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio, in accordo con le locali autorità sanitarie, anche da parte di imprese di Pest control all'uopo autorizzate, al fine di:

- a) tutelare l'igiene e il decoro urbano;
- b) ridurre i potenziali veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario).

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra saranno realizzati interventi che:

- a) limitino le disponibilità trofiche;
- b) interferiscano sulle capacità riproduttive degli individui di piccione;
- c) verifichino l'efficacia delle attività mediante periodici conteggi delle specie.



Onde acquisire un dato di consistenza della popolazione sulla quale si andrà ad esercitare un'azione di controllo, andrà attuato un preliminare monitoraggio standardizzato della presenza numerica di colombi presenti nell'area urbana del Comune richiedente l'intervento.

Nelle città con numero di abitanti superiore a 10-15 mila unità si raccomanda la conduzione di un iniziale monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti almeno nel centro storico. Detto conteggio andrà condotto preferibilmente in due periodi: quello invernale e quello autunnale eventualmente distinto per rioni o quartieri. Per ciascun periodo vanno condotte tre ripetizioni intervallate da pochi giorni. Il metodo suggerito anche da ISPRA in virtù della buona accuratezza del dato fornito è il distance sampling applicato al metodo del transetto lineare. Tale metodo fornisce una stima della popolazione conteggiata calcolando la probabilità di osservazione per ogni distanza. In aggiunta al conteggio numerico si suggerisce la conduzione periodica di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di quelli di alimentazione ricorrente con relativa geo-referenziazione GPS ed inserimento su cartografia digitale periodicamente aggiornata. Queste informazioni costituiscono il fondamentale riferimento della densità iniziale della popolazione su cui raffrontare l'efficienza delle successive azioni gestionali. A seguire, con una determinata cadenza temporale (al massimo un biennio), i conteggi andranno replicati con le medesime modalità operative al fine di apprezzare eventuali variazioni.

Contestualmente al monitoraggio sulla consistenza delle popolazioni si potrà procedere, ad opera delle strutture sanitarie competenti, ad uno screening dello stato igienico-sanitario del campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di verificare la presenza e la ricorrenza delle principali patologie trasmissibili. Qualora gli accertamenti diagnostici e le relative valutazioni espresse dai Servizi Veterinari della competente ASL confermino la sussistenza di un rischio di natura igienico-sanitaria, l'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di una strategia e di un conseguente piano di gestione che verta sugli elementi tecnici di seguito indicati.

Di seguito si indicano, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano di riduzione delle problematiche sollevate dall'elevata presenza dei colombi di città in ambito urbano, ai quali occorre conformarsi.

5.1.1. - Metodi ecologici

In genere le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell'ambito urbano sono individuabili in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione). Ciò va fatto attraverso:

- a) il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- b) l'esclusione dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario;
- c) l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati. Ciò comporta, qualora non ancora previsto, l'adeguamento dei Regolamenti edilizio e/o di igiene comunale prevedendo l'obbligo all'occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi nei fabbricati di pertinenza da parte delle proprietà di edifici pubblici, degli amministratori condominiali e di chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni.

Le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi di cui al punto precedente vanno attuate nel rispetto delle seguenti raccomandazioni operative:

- a) esclusione da qualsiasi intervento del terzo sommitale di torri, campanili e altri edifici storici molto prominenti ovvero nelle parti sovrastanti i 40 m di altezza;
- b) limitatamente agli edifici storici l'ostruzione dei fori va effettuata con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l'inserimento nella cavità di un "tondino" verticale posizionato centralmente;
- c) si raccomanda di effettuare gli interventi ove possibile nella stagione non riproduttiva privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio);
- d) qualora siano note presenze di specie significative nelle situazioni che verrebbero ad essere precluse alla nidificazione, si raccomanda di adottare azione volte alla loro tutela;



- e) È opportuno comunque evitare di eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al barbagianni, specie la cui presenza è di per sé garanzia di assenza di nidificazioni di piccione. Tale azione richiede una pianificazione preventiva mirata.

Per quanto riguarda il rischio di compromissione dell'igiene e della sanità pubblica legato alla presenza del colombo di città è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione umana. Il rischio è maggiore nei luoghi ad alta promiscuità tra colombi e uomo. In questo senso gli ambiti urbani rappresentano forse il principale sito di possibile veicolazione di patologie. Tuttavia, quando vengono adottate le comuni norme igieniche, il ruolo dei patogeni è secondario. Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano si ritiene vada concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole). Al fine di prevenire la diffusione di patologie in questi contesti, si raccomanda il ricorso ad interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone. L'installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie, vanno considerate priorità operative.

Anche la somministrazione di alcuni farmaci ad azione sterilizzante può contribuire al contenimento numerico del colombo di città sebbene alcune pubblicazioni scientifiche ridimensionino l'efficacia dei trattamenti con esche a base di Nicarbazina (Baldaccini & Giunchi 2006) e non paiono contraddistinte da un favorevole rapporto costi/benefici. Il farmaco (si tratta di un coccidiostatico di impiego veterinario contro l'enterite del pollame) produce un effetto sterilizzante che tuttavia si esplica solo in corrispondenza con la somministrazione (effetto reversibile). Al fine di garantire un determinato standard d'efficacia occorre quindi che la sostanza venga assunta senza soluzione di continuità per tempi imprecisati ma sicuramente non brevi. Ciò pone, oltre ad un problema di diffusione nell'ambiente di quantitativi elevati di determinate molecole, anche una questione legata ai costi insiti in tale operazione. Inoltre l'assunzione del farmaco da parte dei colombi potenziali riproduttori è cosa tutt'altro che scontata. Considerata infatti la spesso elevata densità delle popolazioni vi è la concreta possibilità che il trattamento sterilizzante interessi solo una frazione limitata di soggetti potenziali riproduttori senza incidere sulla restante componente riproduttiva che non ingerisca il prodotto. Stanti gli elementi di criticità testè rappresentati si reputa che la Nicarbazina nell'ambito di piani di controllo del colombo di città vada utilizzata solo quale misura accessoria e non prioritaria.

In via secondaria e a titolo sperimentale si potrà infine provvedere all'installazione di alcune colombaie finalizzate a facilitare la riproduzione. Queste strutture andranno gestite da operatori qualificati mediante un controllo periodico delle cove finalizzato alla rimozione delle uova prima della schiusa con sostituzione con false uova.

5.1.2. – Falchi addestrati

Anche in ambito urbano e nel territorio non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria è possibile l'utilizzo del falco addestrato con le modalità previste per le aree rurali e per gli insediamenti industriali e artigianali al successivo paragrafo 5.2.2.

5.1.3. - Piani di abbattimento

Per una serie di ragioni in parte di natura tecnica ed in parte di altra natura (disponibilità di risorse, amministrativa) il ricorso esclusivo a metodi ecologici incruenti di contenimento numerico dei colombi può comportare tempi medio-lunghi prima di far apprezzare effetti tangibili. Invece la rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno affinché non si verificino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione dei colombi catturati. Va comunque esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati. Le Amministrazioni comunali dovranno comunque adoperarsi affinché venga garantito, anche da parte delle



imprese di Pest control, cui eventualmente sia delegato l'intervento, il rispetto del presente Piano nonché delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse.

Interventi eccezionali, che richiedano l'uso di armi potranno essere attuati dalle Polizie provinciali su richiesta dei Sindaci, previa valutazione di fattibilità.

5.2. Ambito rurale e territorio assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria

Il Piano di controllo nelle aree rurali (aree assoggettabili alla pianificazione faunistico-venatoria) viene attuato dai soggetti elencati al paragrafo 7. del presente piano al fine di:

- a) ridurre l'impatto sulle colture agricole passibili di asporto quali: mais girasole, soia, pisello ecc.;
- b) prevenire il rilascio di veicolazione da parte dei volatili di patologie trasmissibili all'uomo quali la Salmonella typhimurium, la Salmonella enterica, l'ornitosi, la borrelliosi e la toxoplasmosi, ecc.;
- c) ridurre la presenza di colombi nelle corsie di alimentazione degli allevamenti zootecnici, onde eliminare il problema del prelievo di alimenti e la contaminazione dei foraggi con le loro feci.

Di seguito si indicano, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano di riduzione delle problematiche sollevate dall'elevata presenza dei colombi di città in ambito rurale, ai quali occorre conformarsi.

5.2.1. - Metodi ecologici

Relativamente alla prevenzione degli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione, si suggerisce l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Purtroppo questo metodo, così come altri sistemi dissuasivi di protezione, fornisce buoni risultati solo nel breve termine (primi tempi successivi all'utilizzo). Infatti successivamente l'efficacia diminuisce progressivamente perché gli animali si abituano. A titolo indicativo si suggerisce di prevedere una densità minima di un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture danneggiabili. Anche l'impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator di colori vari e simili) non garantisce effetti duraturi nel tempo. Va inoltre considerato che questi palloni richiedono densità distributive piuttosto elevate (10-20 palloni ogni ettaro di superficie). Possono essere impiegati anche palloni gonfiati con gas elio che rimangono sospesi in aria (Helikite). Per la dissuasione di Corvidi si è visto come ne basti uno ad ettaro. Anche l'impiego di sementi di mais e barbabietola pre-conciate con Mesurol ha localmente evidenziato un apprezzabile effetto repulsivo. Requisito fondamentale è quello di concentrare la protezione delle coltivazioni quando e dove si manifesta l'asporto. Queste azioni non presentano alcun effetto preventivo per cui l'attivazione anticipata rispetto all'epoca in cui avviene il danno produce l'unico effetto di assuefare con anticipo gli uccelli perdendo così efficacia quando serve. Visto il generalmente limitato arco temporale d'efficacia dei metodi ecologici risulta fondamentale, al fine di garantire buoni standard d'efficienza, l'attivazione della dissuasione in corrispondenza con il periodo di asporto.

Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di siti stoccaggio di mangimi, cereali, vinacce e di altri prodotti agricoli e nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti. In questo modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture.

Vista la sostanziale efficacia delle misure di occlusione di siti chiusi di stoccaggio sopra indicate, il ricorso ad eventuali azioni di natura cruenta risulta subordinato alla preventiva completa attuazione delle misure di occlusione incruenta.

5.2.2. - Falchi addestrati

Relativamente all'utilizzo di falchi addestrati nell'ambito di azioni di prevenzione e dissuasione dalla frequentazione di determinate aree (capannoni industriali o siti di aggregazione pubblica quali stazioni e aeroporti) da parte dei colombi, si reputa che l'impiego possa rivelarsi potenzialmente utile anche se difficilmente risolutivo. Perché risulti apprezzabile occorre che l'azione sia condotta per tempi non brevi pur prevedendo pause ed interruzioni. Si tratta quindi di individuare, caso per caso, gli intervalli temporali ottimali con cui impiegare i rapaci in funzione dei tempi di ritorno dei colombi. Inoltre sotto il profilo conservazionistico si pone il problema derivante dal rischio di ibridazione di alcune specie esotiche comunemente impiegate (falco di Harris) con rapaci autoctoni allorquando se ne perda il controllo.



Alla luce delle sopraccitate considerazioni, nell'utilizzo dei falchi si applicano le seguenti limitazioni:

- a) l'utilizzo della Poiana di Harris è consentito esclusivamente all'interno di edifici chiusi;
- b) è vietato l'utilizzo di specie e sottospecie non comprese nell'elenco dei taxa italiani;
- c) ogni soggetto utilizzato dovrà avere un certificato di appartenenza genetica alle popolazioni tipiche italiane (sottospecie comprese).

Risultano inoltre opportune le seguenti ulteriori precauzioni: a) dotare gli esemplari utilizzati di radio localizzatori GPS, al fine di recuperarli in caso di fuga; b) il falconiere dovrà adottare ogni precauzione utile a impedire o limitare il rischio di cattura da parte del falco non solo degli uccelli bersaglio (colombi), ma anche di tutte le altre specie; c) i rapaci utilizzati dovranno essere muniti di idonee schermature degli artigli per prevenire il ferimento e l'uccisione degli uccelli eventualmente catturati.

L'utilizzo dei falchi addestrati a fini di prevenzione e dissuasione nell'ambito dell'attività di controllo del colombo verrà autorizzato dalla competente Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

5.2.3. - Piani di abbattimento

Fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi, i piani di abbattimento prevedono l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricata a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento (entro una distanza massima di 200 m dalla coltura danneggiata), oltre che di allevamenti zootecnici, di magazzini di stoccaggio di cereali, mangimi, vinacce e di altri prodotti agricoli o di siti per il contenimento del prelievo di cariossidi e mangimi e della contaminazione fecale dei mangimi immagazzinati, o anche con l'utilizzo di munizione intera con armi ad aria compressa, qualora si operi all'interno di fabbricati rurali: l'utilizzo del fucile ad aria compressa deve essere comunque riservato esclusivamente al personale del Corpo/Servizio di Polizia provinciale e/o ad eventuali altri operatori abilitati all'attuazione del Piano di controllo del colombo di città, all'uopo individuati ed autorizzati dal Corpo/Servizio di Polizia provinciale.

È consentito l'uso di stampi o sagome con funzione di richiamo dei volatili, mentre invece risulta vietato l'utilizzo di richiami vivi e di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione di suono.

Gli abbattimenti possono essere effettuati sia in forma vagante che da appostamento. È vietato lo sparo ai nidi e ai soggetti nei nidi.

Le operazioni di controllo mediante abbattimento con arma da fuoco possono essere svolte dall'alba al tramonto: sono pertanto vietati gli interventi condotti in orari notturni.

Il controllo del colombo potrà essere esercitato eventualmente anche mediante utilizzo di reti a scatto e di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (con divieto di utilizzo di richiamo vivo). A titolo esemplificativo, le gabbie-trappola sono costituite da pannelli modulari con tamponatura in rete metallica a maglia di 5x5 cm, realizzata con filo metallico zincato diametro 12/10 mm, munita di porta di accesso ed inganni a pettini basculanti posizionabili a terra o ad una altezza di metri 1,0 dal suolo: il modulo minimo da considerare ha una dimensione esterna di 2 m di larghezza, 2 m di lunghezza e 2 m di altezza, con numero due inganni. Le gabbie-trappola, durante il loro funzionamento, devono essere controllate più volte al giorno. Trattandosi di strumenti di cattura, le reti a scatto e le gabbie-trappola, per poter essere utilizzate, devono essere debitamente autorizzate dalla Struttura regionale periferica competente per territorio.

Gli interventi di controllo del colombo nel territorio agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria, con riferimento agli allevamenti zootecnici e ai siti di stoccaggio di mangimi e altri di prodotti agricoli in essi presenti e condotti da imprese agricole, sono effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il titolare della struttura deve inoltrare al competente Corpo/Servizio di Polizia provinciale e alla competente sede territoriale dell'Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria la segnalazione di presenza sovrannumeraria e/o di danni con relativa richiesta di intervento e contestuale dichiarazione dello stesso di aver già adottato, con scarsa efficacia, sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. La sopraccitata comunicazione dovrà altresì essere accompagnata dalla dichiarazione del veterinario di fiducia o del veterinario/medico dell'ASL competente per territorio attestante l'esistenza di possibili rischi di natura igienico sanitaria determinati dalla frequentazione di colombi nel sito in questione;



- il titolare deve altresì dichiarare che nessuna persona sarà presente nell'allevamento/magazzino e nelle aree limitrofe e nessuna macchina operatrice sarà in funzione nella zona e negli orari previsti per gli abbattimenti;
- il titolare/conducente deve vietare a chiunque l'accesso all'azienda e all'area interessata durante le operazioni, mediante la chiusura della struttura e la tabellazione dell'area per rendere edotti i terzi dell'attività in atto;
- ulteriori e più specifiche limitazioni potranno essere previste, relativamente anche al singolo intervento, dalla Polizia provinciale ai fini della sicurezza;
- gli interventi di controllo in tali siti devono essere svolti dal personale di vigilanza del Corpo/Servizio di Polizia provinciale e/o volontario, nonché eventualmente da parte degli operatori abilitati (coadiutori nel controllo della fauna selvatica) di cui al paragrafo 8., nel rispetto dei protocolli e direttive adottati dal competente Corpo/Servizio di Polizia provinciale, che coordina e sovrintende al corretto svolgimento delle operazioni di controllo.

6. Tempi di attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale, il controllo dei colombi va attuato in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della maturazione/raccolta di colture suscettibili di asporto da colombo.

In ambiente urbano si suggerisce l'attuazione nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e fine di marzo di ciascun anno.

Laddove l'obiettivo è la prevenzione della contaminazione fecale di animali, la salvaguardia dell'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini e la limitazione dell'insorgere di criticità igienico-sanitarie dovute alle elevate densità presenti. Industriali, l'intervento potrà durare per tutto l'anno.

7. Operatori impiegati e relativi compiti

In base al dettato dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993 e successive modificazione e integrazioni, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico-venatoria (Superficie Agro-Silvo-Pastorale) di cui al paragrafo 5.2., gli interventi di controllo sono realizzati dalla Polizia provinciale, che potrà avvalersi dei proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attua il Piano medesimo (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e della copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco), nonché gli appartenenti ai Carabinieri Forestali e ai Corpi di Polizia municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa. La Polizia provinciale potrà altresì avvalersi degli operatori faunistici (coadiutori nel controllo della fauna selvatica) di cui all'articolo 17 della LR n. 50/93, in possesso di porto di fucile per uso caccia, della copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco, oltre che dell'abilitazione ottenuta a seguito di idonea formazione e dell'autorizzazione rilasciata dalla Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

In ambito urbano, e più in generale al di fuori dei territori assoggettabili alla pianificazione faunistico-venatoria, la vigilanza sulle operazioni compete invece agli Organi di Polizia locale.

La vigilanza e il coordinamento sulle operazioni svolte nelle aree rurali è di competenza dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale responsabili per territorio, che altresì concorrono alla preventiva valutazione dell'efficacia dei metodi ecologici adottati e, più in generale, dei presupposti necessari all'attuazione del presente Piano di controllo.

Nello svolgimento dell'attività di controllo, gli operatori impiegati devono essere a conoscenza delle disposizioni che regolano l'attività di controllo e si assumono la responsabilità dell'attività eseguita e degli eventuali danni a cose, terzi o a sé stesso procurati.

Al personale autorizzato all'intervento non è dovuto alcun compenso o rimborso da parte della Regione.

Ai componenti del Corpo/Servizio di Polizia provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco senza limitazione di luoghi, periodi ed orari.

Qualora le Amministrazioni comunali, nell'ambito di competenza (territorio non assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria) sottoscrivano contratti con ditte per la cattura di colombi di città occorre venga garantito il rispetto delle condizioni operative sopra indicate.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti di svolgimento e di coordinamento dell'attività di controllo della fauna selvatica e inselvaticita, i Corpi/Servizi di Polizia provinciale, nell'ambito del proprio territorio di competenza, potranno impartire ulteriori e più stringenti prescrizioni, sia di natura amministrativa che



pratico-operativa, rispetto a quanto previsto nel presente Piano, anche limitatamente a singoli interventi, fermo restando il rispetto dei principi dettati dallo stesso, allo scopo di ottimizzare ed implementare l'accesso al prelievo e, contemporaneamente, di garantire la massima sicurezza possibile durante le operazioni di abbattimento.

L' Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria potrà avvalersi, a scala sub-provinciale/locale, della disponibilità offerta da realtà associative organizzate (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini, Istituti venatori privatistici, Associazioni agricole, Associazioni venatorie) in grado di fornire collaborazione su base volontaria in termini di coordinamento operativo degli interventi previsti dal presente Piano regionale, fatte salve le competenze assegnate ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale dall'articolo 17 della L.R. n. 50/1993.

Le autorizzazioni rilasciate ai coadiutori abilitati in applicazione dei Piani di controllo precedentemente adottati dalle Province e Città metropolitana di Venezia, si intendono prorogate per l'intera durata del presente Piano, fatte salve le eventuali verifiche finalizzate all'accertamento della permanenza di tutti i requisiti personali necessari alla partecipazione agli interventi di controllo del colombo.

8. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco, nonché eventuali prescrizioni previsti dai competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale.

Tutti gli operatori impegnati nell'attività di controllo devono essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità e, per il maneggio delle carcasse, devono essere utilizzati guanti di gomma o lattice, anche del tipo usa e getta.

Per quanto riguarda i Comuni, le norme comportamentali e di sicurezza in capo agli operatori vengono rilasciate alla singola persona fisica o alla ditta di pest-control che partecipa, nel territorio non assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria, all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal presente Piano.

9. Soppressione e destinazione dei capi abbattuti

Gli animali catturati saranno soppressi sul posto nel rispetto delle norme vigenti, tramite disarticolazione delle vertebre cervicali o altre forme eutanasiche. Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio il successivo smaltimento dei capi abbattuti. Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ASL si procederà allo smaltimento delle carcasse preferibilmente mediante interrimento.

Il sotterramento dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Diversamente, le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Risulta vietato l'utilizzo dei capi per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione degli organi competenti (ASL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale) per il monitoraggio biologico e sanitario.

Gli animali catturati saranno sottoposti a selezione degli individui che presentino particolari patologie che saranno destinati a soppressione eutanastica, i maschi sani potranno essere sottoposti a vasectomia bilaterale e successivamente liberati.

10. Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento diffuso documentata in premessa e visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città e una volta garantita la conservazione di una soglia minima di densità di 400 individui/kmq nell'ambito urbano, non si prevede di porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente Piano.

Tale approccio gestionale sarà sottoposto altresì ad un'analisi critica in base ai risultati raggiunti, con la valutazione circa un successivo contingentamento di prelievi basata sulla verifica periodica dei risultati conseguiti dal Piano quinquennale e dalla dinamica dei danni alle colture agricole.

Al fine di una corretta raccolta dei dati, si predisporrà una specifica modulistica standardizzata "scheda di abbattimento colombi" da compilare da parte dell'operatore incaricato all'abbattimento, compreso il personale di istituto, immediatamente dopo il termine di ciascun intervento, in cui riportare:

- data intervento;
- località di intervento (indicare Comune e istituto di gestione faunistico-venatoria);



- sito di intervento (campagna, magazzino di stoccaggio, allevamento zootecnico, ecc...);
- operatori coinvolti;
- numero esemplari osservati e abbattuti;
- modalità di gestione delle carcasse.

11. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica

Nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed entro 200 m dai confini degli stessi, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza ambientale, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1400/2017, sono vietati l'utilizzo dei falchi addestrati e il ricorso alla cattura e agli abbattimenti di colombi, mentre invece risulta consentito il ricorso ai metodi ecologici.

Negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della legge n. 157/1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica), purché non ricompresi all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, si applicano invece le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo 01 gennaio – 31 agosto gli interventi di controllo con arma da fuoco potranno essere effettuati per un massimo di due (2) giornate a settimana;
- nel periodo 01 marzo – 30 giugno sono vietati gli interventi cruenti ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno delle garzaie e dai siti di nidificazione dei Caradriformi;
- nel periodo 01 novembre – 28 febbraio sono vietate le attività ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno dei roost di Ardeidi e Marangone minore e dai siti di assembramento dell'avifauna acquatica svernante (Anatidi e limicoli);
- è vietato l'utilizzo di cartucce con pallini di piombo all'interno delle zone umide naturali e artificiali ed entro 150 m dalle rive più esterne.

Gli interventi di controllo mediante abbattimenti con arma da fuoco nelle oasi di protezione della fauna selvatica vengono svolti previo coordinamento in loco dal Corpo/Servizio di Polizia provinciale.

12. Rendicontazione

Tutti i soggetti autorizzati a vario titolo al controllo del colombo di città, sono tenuti a rendicontare periodicamente al competente Corpo/Servizio di Polizia provinciale, l'esito degli interventi effettuati (numero di capi prelevati, periodi di intervento, metodiche di prelievo, aree e siti interessati, ecc...) su apposita scheda all'uopo predisposta. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale forniranno alle relative Strutture regionali periferiche, i dati acquisiti, necessari a predisporre un rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell'annata appena terminata e della loro efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi del presente Piano di controllo.

Entro il 28 febbraio, analogamente, i Comuni interessati devono inviare alla competente sede territoriale della Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, una rendicontazione sommaria dell'attività svolta durante l'anno precedente, comprensiva dei dati relative alle catture, soppressioni e rilasci.

La rendicontazione dell'attività di controllo svolta annualmente, sia nell'area rurale che urbana, verranno trasmessi entro il 31 marzo all'I.S.P.R.A. e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dalla Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Al termine del quinquennio di durata del Piano, sarà cura delle Amministrazioni comunali coinvolte produrre alla competente Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", una rendicontazione esaustiva di tutte le attività svolte e dei risultati ottenuti, che sarà poi trasmessa all'I.S.P.R.A. e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, assieme a quella relativa all'attività svolta nel territorio assoggettabile alla pianificazione faunistico-venatoria.

Tale rendicontazione finale dovrà contenere, per ciascun territorio provinciale, i dati relativi al numero di capi rimossi, suddiviso per ciascuna annualità, per ambito di intervento (rurale e urbano) e per tecnica impiegata (cattura o abbattimento diretto), ai metodi ecologici impiegati, alla destinazione degli esemplari rimossi, oltre all'indicazione di eventuali fattori di criticità rilevanti e proposte per il loro superamento.



